

COMUNICATO STAMPA

SEVEL CONDANNATA IN VIA DEFINITIVA.

La contestazione disciplinare “*per aver eseguito negligentemente il lavoro affidatogli*”, sanzionata con due giorni di sospensione dalla retribuzione erogata nel settembre 2018 a danno dell’operaio Giordano Spoltore, Coordinatore provinciale dello SLAI Cobas, era ingiustificata ed illegittima in quanto infondata.

La Suprema Corte di Cassazione VI sezione civile-L, con ordinanza n. 13211/2022 emessa il 27 aprile, stabilisce in modo inoppugnabile quanto già sentenziato in primo grado e dalla Corte d’Appello dell’Aquila : “la sanzione disciplinare risulta irrogata per la mancata esecuzione di un’operazione in ordine alla quale non vi era prova certa della riconducibilità al ciclo di lavorazione della postazione cui era addetto lo Spoltore”.

Le motivazioni datoriali sono state definitivamente ritenute inammissibili, respingendo l’ennesimo tentativo persecutorio dei responsabili aziendali di delegittimare i rappresentanti dello SLAI Cobas, organizzazione sindacale conflittuale e determinata, da anni presente in Sevel a tutela esclusiva degli interessi operai.

SLAI Cobas Coordinamento provinciale di Chieti

slaicobaschieti@gmail.com



30 aprile 2022